

DETERMINAZIONE n. 76 del 24 marzo 2022

Struttura proponente: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oggetto: Conclusione del procedimento per la determinazione e l'applicazione della penale al gestore HERA S.p.A. per superamento dei volumi di prelievo assentiti nel territorio di Modena.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

premesse che:

- in data 18 maggio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia di Ambito di Modena (AATO4) e la società HERA S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato nel sottoambito D “Pianura e Montagna”, con scadenza al 19 dicembre 2024, recante in allegato, tra gli altri, quale parte integrante il Disciplinare Tecnico;
- con decorrenza 1° gennaio 2012 questa Agenzia è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ex AATO e pertanto anche nel rapporto con il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A., come regolato dalla suindicata Convenzione di servizio e dal relativo Disciplinare Tecnico;
- nell’ambito degli obblighi imposti al gestore HERA S.p.A. in relazione alle Fonti di approvvigionamento e concessioni a derivare, l’art. 17, comma 3, del suindicato Disciplinare Tecnico prevede che *Il Gestore è tenuto al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni eventualmente indicate nel disciplinare emesso con atto di rilascio della concessione a derivare; prevede inoltre che In caso di giustificata necessità di variazione delle medesime, il Gestore avanza richiesta all’Agenzia che, previa valutazione delle motivazioni ivi indicate, delle effettive esigenze gestionali e del rispetto dei livelli minimi di servizio, nonché della compatibilità con gli obiettivi fissati nella programmazione d’ambito, inoltra la richiesta alla competente autorità avvalendosi del supporto tecnico ed economico del Gestore;*
- il medesimo art. 17 del Disciplinare Tecnico prevede, al comma 7, che *In caso di mancato rispetto di quanto espresso nei commi precedenti, l’Agenzia si riserva di applicare le penalizzazioni di cui al successivo Titolo V° oltre all’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Gestore qualora dette inadempienze costituiscano oggetto di sanzione erogata dalla competente autorità;* - la suindicata Convenzione di servizio prevede del resto all’art. 38 (Penali) che *In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento del servizio idrico integrato, l’Agenzia applicherà al Gestore penali secondo quanto previsto dal presente articolo e dal Disciplinare Tecnico;*
- ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Disciplinare Tecnico salvo quanto previsto nell’allegato D riguardo le penalizzazioni per il mancato rispetto degli standard qualitativi definiti nel medesimo documento, per tutti gli altri obblighi non ottemperati e previsti nel presente Disciplinare, in aggiunta a quanto disposto dall’art. 38 della Convenzione, si prevede che dal momento della presa d’atto dell’Agenzia si applichino le seguenti penali e che, in specie, in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di servizio convenuti con l’Agenzia, per ogni inadempienza accertata verrà applicata ad insindacabile giudizio dell’Agenzia e a seconda della gravità dell’inadempienza, una penale variabile da € 200,00 (duecento/00) ad € 2000,00 (duemila/00), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità [cfr. lett. a)].

preso atto che facendo seguito a formale richiesta di Atersir di cui al prot. n. PG.AT/2021/0001118 del 08/02/2021 per la ricognizione dello sfruttamento delle concessioni di

derivazione per gli anni 2011-2020 - con nota prot. n. 0025478/21 del 11/03/2021 (acquisita in pari data al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2021/0002828), integrata con successiva nota prot. n. 0032659/21 del 01/04/2021 (acquisita in data 02/04/2021 al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2021/0003394), il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati di emungimento dai pozzi per gli anni 2015-2020, dai quali si ricava il superamento, in alcuni casi sistematico, del volume annuo concesso nei pozzi denominati:

- Via per Sassuolo, in Comune di Formigine;
- Magreta, in Comune di Sassuolo;
- Zilibotti e Maremagna, centrale Fogazzaro, Finelli Leoni e Mattarella, in Comune di Vignola;
- D1, D6 e Via Curiel, in Comune di San Cesario sul Panaro;
- Pozzi C Marzaglia, in Comune di Modena;

Comune	Procedim	Denomin.	Autorizzato	2016 mc	2017 mc	2018 mc	2019 mc	2020 mc
Formigine	MO18A0059	Pozzo Via per Sassuolo	315'360	292'902	356'151	142'091	449'334	258'480
Sassuolo	MO11A0039 MOPPA1135	Pozzi Magreta	1'248'000	1'481'108	1'786'126	2'068'507	1'852'767	1'036'397
Vignola	MOPPA0408	Pozzi Zilibotti e Maremagna	300'000	687'408	917'306	842'111	580'838	596'430
Vignola	MOPPA1517	Pozzo Centrale Fogazzaro	630'720	711'830	690'183	683'006	603'765	431'014
Vignola	MOPPA4861	Pozzi Finelli Leoni e Mattarella	346'896	429'057	534'780	406'416	525'829	597'001
San Cesario sul Panaro	MOPPA3282	Pozzo D1	2'522'880	2'599'306	2'550'366	2'823'098	2'904'961	2'918'792
San Cesario sul Panaro	MOPPA3327	Pozzo D6	2'522'880	2'901'334	2'978'299	3'289'208	3'212'926	3'143'192
San Cesario sul Panaro	MOPPA3360	Pozzo Curiel	378'432	405'147	1'027'898	1'429'660	1'456'827	1'376'860
Modena	MOPPA0003	Pozzi C - Marzaglia	12'000'000	10'516'926	10'862'884	12'012'010	11'278'453	11'440'176

rilevato che:

- dai dati trasmessi emerge con tutta evidenza che negli anni 2016-2020, in relazione ai pozzi sopra indicati, il Gestore ha prelevato una quantità di acqua maggiore rispetto a quella concessa dall'Autorità competente e che ciò rappresenta inadempimento all'obbligo contrattuale, assunto nei confronti di questa Agenzia, di rispettare le condizioni e le prescrizioni indicate nelle concessioni di derivazione come sopra indicato;
- in particolare, per diversi dei pozzi nei Comuni di Sassuolo, Vignola e San Cesario sul Panaro i volumi emunti nei singoli anni siano risultati pressoché sempre superiori ai volumi assentiti, con un prelievo medio pluriennale 2016-2020 superiore fino a quasi il 200% rispetto al volume concesso;
- non si tratta, quindi, di prelievi eccezionali, connessi a peculiarità tecniche o climatiche di specifici anni, ma di un regime di prelievo che eccede sistematicamente i quantitativi autorizzati;

dato atto che:

- con nota protocollo n. PG.AT/2021/0004855 del 27/05/2021 è stata elevata formale contestazione al gestore HERA S.p.A. funzionale all'applicazione delle penali di cui all'artt. 38 della Convenzione di servizio e 49 del Disciplinare Tecnico;
- a mente degli articoli testé richiamati, con particolare riferimento alle penali previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di servizio convenuti, in ragione del contestato inadempimento questa Agenzia ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro 30'100,00 € (trentamilacent) quantificato secondo il seguente calcolo:

Superamento dei volumi annui concessi	Penale nel caso di volumi di concessione:		
	Fino a 1*106 mc/anno	Fra 1*106 e 10*106 mc/anno	Oltre a 10*106 mc/anno
<=10%	200 €	200 €	500 €
10% < supero <= 25%	200 €	500 €	800 €
25% < supero <= 40%	500 €	800 €	1.100€
40% < supero <= 55%	800 €	1.100€	1.400€
55% < supero <= 70%	1.100€	1.400€	1.700€
70% < supero <= 85%	1.400€	1.700€	2.000€
>=85%	1.700€	2.000€	2.000€

- Atersir contestualmente si è riservata di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore HERA S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi dell'art.17, comma 7, del Disciplinare Tecnico;

tenuto conto che con nota protocollo n. PG.AT/2021/0005653 del 24/06/2021 HERA S.p.A. rispondeva alla nota protocollo n. PG.AT/2021/0004855 del 27/05/2021 evidenziando che il prelievo dei volumi dalle singole fonti è dipeso da attività funzionali ad una migliore qualità dell'acqua erogata, con particolare riguardo alla riduzione dei nitrati;

rilevato che le concessioni di derivazione in essere non prevedono nei relativi disciplinari la possibilità di superare i quantitativi autorizzati per attività funzionali ad una migliore qualità dell'acqua erogata;

ritenuto pertanto di:

- procedere all'applicazione della penale di Euro 30'100,00 € (trentamilacent) per il superamento dei volumi concessi nelle annualità 2016-2020;
- riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore HERA S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi dell'art. 17, comma 7, del Disciplinare Tecnico;

visto l'art. 15 dello Statuto di ATERSIR, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5 del 11/05/2012, che assegna al Direttore la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dallo stesso Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012;

visto l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

vista la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il valore totale delle penali in €30'100,00 (trentamilacento) determinato applicando la seguente tabella ai superamenti di volumi concessi relativi alle annualità 2016-2020:

Superamento dei volumi annui concessi	Penale nel caso di volumi di concessione:		
	Fino a 1*10 ⁶ mc/anno	Fra 1*10 ⁶ e 10*10 ⁶ mc/anno	Oltre a 10*10 ⁶ mc/anno
<=10%	200 €	200 €	500 €
10% < supero <= 25%	200 €	500 €	800 €
25% < supero <= 40%	500 €	800 €	1.100€
40% < supero <= 55%	800 €	1.100€	1.400€
55% < supero <= 70%	1.100€	1.400€	1.700€
70% < supero <= 85%	1.400€	1.700€	2.000€
>=85%	1.700€	2.000€	2.000€

2. di applicare pertanto a carico del gestore HERA S.p.A., ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di servizio e 49 del Disciplinare Tecnico per un importo pari a €30'100,00 (trentamilacento), che il medesimo gestore dovrà versare entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto presso il conto corrente di Tesoreria n. IT 89 K 02008 02435 000101902333, indicando la causale del versamento (Penale – Superamenti 2016-2020);
3. di introitare la somma di € 30'100,00 (trentamilacento), relativa alla penale di cui al precedente punto 2., al capitolo di entrata 305020 "Introiti e rimborsi diversi" del bilancio 2022 e di trasmettere il presente atto e la Relazione allegata al responsabile del servizio finanziario dell'Agenzia ai fini della relativa annotazione nelle scritture contabili;
4. di riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore HERA S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi dell'art. 17, comma 7, del Disciplinare Tecnico;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 marzo 2022